SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 161

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 25 marzo 1992)

INDICE

BAIARDI: per il coordinamento delle normative e delle iniziative in sede comunitaria per la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche e del patrimonio artistico e culturale dell'Italia, con particolare riferimento alla provincia di Vercelli e per sapere se il settore turistico è stato compreso nell'Agenda degli incontri e degli accordi comunitari di Maastricht (4-07443) (risp. MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) *Pag.* 5747

CAPPELLI: per la revoca del decreto di approvazione delle proposte delle Ferrovie dello Stato in ordine all'aumento della carta d'argento per gli anziani (4-07278) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti* 5750

CARLOTTO: sui provvedimenti che si intende adottare per evitare il fenomeno della concorrenza sleale nella formulazione dei mangimi, con particolare riferimento al contenzioso in corso tra CEE ed USA per il «gluten feed» (4-06814) (risp. GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 5751

CORRENTI ed altri: sull'insediamento di una discarica per rifiuti tossici in Barengo (Novara) (4-07032) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 5752

FABBRI: sul decentramento territoriale delle strutture del servizio ferroviario, con particolare riferimento alle situazioni di Ravenna, Rimini (Forlì) e Bologna (4-07215) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 5754

FERRARA Pietro: per l'adozione di misure atte a garantire la sicurezza dei voli, in particolare nelle fasi di atterraggio (4-05601) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 5755

per l'adozione di provvedimenti per l'elaborazione di piani operativi per la realizzazione di programmi che definiscano gli obiettivi riguardanti la sicurezza del volo, le iniziative di automazione in ANAV, le procedure radar e la meteorologia automatizzata (4-06172) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 5756

sui provvedimenti che si intende assumere presso i competenti organi della CEE per impedire un'ulteriore penalizzazione dell'agricoltura siciliana (4-07480) (risp. GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 5761

sulla pratica dello zuccheraggio dei mosti e dei vini (4-07606) (risp. GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 5762

FIOCCHI: per l'erogazione dei fondi dovuti alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna che hanno subìto danni per avversità atmosferiche per l'annata agraria 1988-1989 (4-07303) (risp. GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 5763

GAMBINO: per la dichiarazione dello stato di calamità pe il territorio della Piana di Licata (Agrigento) colpito da piogge alluvionali (4-05813) (risp. GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 5764

LOPS, PETRARA: per la revoca, da parte della Ferrotranviaria spa, della decisione di spendere dal 1° gennaio 1990 il servizio di trasporto stradale effettuato nella zona a nord di Bari (4-04246) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 5765

MANCIA: sul problema delle scorte di riserva di prodotti petroliferi (4-07231) (risp. BODRATO,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) *Pag.* 5766

MODUGNO ed altri: sulla mancata adozione di provvedimenti nei confronti dei chirurghi dell'ospedale Fatebenefratelli (Isola Tiberina) di Roma, Giuseppe Cucchiara ed Ernesto Maria Caliento, accusati di omicidio colposo a seguito del decesso del ricoverato Mario Panci (4-05291) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5767

MONTRESORI: per impedire la liquidazione dell'Ente concerti «Marialisa De Carolis» di Sassari (4-07022) (risp. REBULLA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 5770

PERUGINI: sullo stato di attuazione degli appalti relativi alle opere idriche finanziate con la legge n. 64 del 1986 (4-05848) (risp. MANNINO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 5771

PETRARA ed altri: per l'adozione di provvedimenti volti ad ovviare alla grave situazione creatasi in Puglia a seguito della mancata attuazione delle norme urbanistiche delegate con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (4-05719) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 5772

per rettificare l'individuazione dei comuni della provincia di Bari danneggiati dalle calamità atmosferiche del periodo 1987-1990, ammessi dal Governo a beneficiare delle provvidenze e per una corretta applicazione delle norme da parte delle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura (4-06209) (risp. GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 5774

POLLICE: sulla decisione del comune di Roma di costruire un autoporto nelle immediate vicinanze di quartieri residenziali molto popolosi (4-04855) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 5775

sulla veridicità della notizia relativa all'addebito ai risparmiatori, da parte delle banche, di somme a titolo di diritti di custodia titoli sui BOT (4-06893) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 5777

SANESI: per una valutazione di impatto ambientale in merito alla localizzazione di una discarica in località Fosso Faeta (Lucca) (4-03258) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 5779

VISCONTI: sui risultati dell'indagine svolta dalla Guardia di finanza in merito all'attività della società Magazzini generali di Solofra, iscritta alla camera di commercio di Avellino ma priva dell'autorizzazione ministeriale (4-06491) (risp. BODRATO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 5780

VISIBELLI: sugli esiti della verifica amministrativo-contabile effettuata alla USL BA/1 di Barletta (Bari), ad opera del primo dirigente del Servizio ispettivo di finanza G. Aurigemma, che denunciava gravi episodi di malcostume amministrativo (4-07347) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 5781

ZANELLA: sulla gestione del fondo «G. Caccianiga» della Cassamarca di Treviso (4-06730) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5782

BAIARDI. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso:

che, in presenza della crisi economica che colpisce larghi settori dell'economia della provincia di Vercelli (che si manifesta con licenziamenti, cassa integrazione e chiusura di aziende), l'attività di carattere turistico che interessa la Valsesia, il Biellese e settori del Vercellese può rappresentare, anche in questi momenti di difficoltà, un comparto di possibile compensazione e ripresa;

che, non soltanto per la provincia di Vercelli, ma per tutto il paese l'attività di carattere turistico, per il numero di persone occupate e per l'apporto di valuta, è certamente un settore di possibile riequilibrio dell'economia nazionale e della bilancia dei pagamenti;

che l'organizzazione mondiale del turismo prevede che questo comparto possa occupare nei prossimi anni il 25 per cento del personale del terziario avanzato;

che la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche e del patrimonio artistico e culturale del nostro paese, tra cui quelle della provincia di Vercelli, in vista del mercato unico, presuppone il coordinamento delle normative e delle iniziative in sede comunitaria,

l'interrogante chiede di sapere se il settore dell'economia turistica sia stato compreso nell'agenda degli incontri e degli accordi comunitari di Maastricht, il loro eventuale contenuto, oppure i motivi per cui questo settore sia stato ignorato.

(4-07443)

(19 dicembre 1991)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto che, traendo spunto dalla situazione di Vercelli, chiede di conoscere le iniziative turistiche di questo Ministero in sede comunitaria, si fa presente quanto segue. Nonostante il turismo rappresenti per l'insieme dei paesi membri della Comunità europea uno dei settori economici in attivo, con una eccedenza delle entrate sulle spese di 2.5 miliardi di ECU per un totale di entrate valutarie di 72.8 miliardi di ECU e sia riconosciuto come uno dei più potenti strumenti di coesione economico-sociale contribuendo alla creazione dell'Europa dei cittadini, le istituzioni comunitarie hanno avviato solo in epoca recente iniziative normative comuni volte ad uniformare il quadro di riferimento del settore.

Il primo tentativo risale, infatti, all'aprile del 1984, quando una decisione del Consiglio dei ministri della CEE invitava la Commissione a presentare proposte intese ad agevolare il turismo all'interno della Comunità. Conseguentemente, la Commissione elaborò, nel 1986, un documento - «Azione comunitaria nel settore del turismo» - che individuava una serie di iniziative possibili, tre delle quali vennero poi adottate dal Consiglio nel dicembre dello stesso anno. Si trattava della raccomandazione relativa alla informazione standardizzata negli alberghi, attraverso l'adozione di una simbologia comune, la risoluzione su

una migliore distribuzione stagionale e geografica del turismo e la decisione che istituiva una procedura di consultazione e cooperazione nel settore attraverso anche la costituzione di un comitato consultivo. Venne infine adottata la raccomandazione per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti e recentemente la decisione sull'armonizzazione delle statistiche sul turismo.

Fin qui il passato, caratterizzato da interventi di scarso impatto sull'economia turistica, anche se il settore, per le sue peculiari connotazioni intersettoriali, è stato interessato da una serie di misure adottate nell'ambito di altre politiche comunitarie, quali la politica a tutela del consumatore, della libertà di prestazione dei servizi, dell'armonizzazione del regime fiscale, della formazione, dell'ambiente, del mercato interno, dei trasporti.

Si citano, al riguardo, la direttiva sui viaggi «tutto compreso», la direttiva sull'eccesso di prenotazione negli aerei, la disciplina sulla multiproprietà, la direttiva sul riconoscimento dei diplomi, la sentenza di condanna inflitta all'Italia, Grecia e Francia dalla Corte di giustizia in tema di prestazione dei servizi da parte delle guide turistiche.

Il turismo si presenta, pertanto, come un settore cui si applicano prevalentemente princìpi e regole comuni ad un insieme di attività economiche privo, quindi, di una autonoma identificazione sotto il profilo politico, giuridico, istituzionale e del sostegno alle peculiarità ed opportunità del comparto.

Occorre sottolineare, inoltre, che il turismo occupa una posizione di tutto rispetto all'interno dei programmi d'intervento comunitari cofinanziati dai Fondi strutturali specialmente nelle regioni dell'Ob.1 (regioni in ritardo), nelle zone interessate dall'Ob.2 (zone in declino industriale) e nelle zone dell'Ob.5B (zone rurali).

Tuttavia, dal 1990 si va rafforzando una maggiore presa di coscienza da parte delle istituzioni comunitarie sul ruolo anche politico, oltre che economico e sociale, che il turismo potrebbe assolvere nel processo di integrazione europea e nell'aiuto che la Comunità intende dare alle nuove democrazie dei paesi dell'Est.

Il 1990, dedicato dalla CEE al turismo, ha infatti posto le basi per un progetto organico di «politica turistica europea» alla cui formulazione ha contribuito in maniera determinante l'intensa attività della Presidenza italiana della CEE.

Gli obiettivi prioritari del progetto, culminato nella proposta di decisione per «un piano di azioni comunitarie a favore del turismo», consistono nel:

migliorare la conoscenza del settore;

sviluppare l'integrazione con le altre politiche comunitarie per assicurare la coerenza di tutte le azioni comunitarie in favore del turismo;

migliorare il contesto operativo delle imprese del settore;

assicurare la coerenza dello sviluppo turistico con le esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente naturale e culturale;

assicurare al turista idonee garanzie con particolare riguardo agli anziani ed ai disabili;

sviluppare il prodotto turistico europeo;

promuovere la destinazione Europa nei paesi terzi.

Gli assi portanti di una politica comune nel settore dovranno, da un lato, rafforzare l'approccio orizzontale con le altre politiche comunitarie e, dall'altro, individuare azioni verticali di esclusivo interesse del comparto.

L'azione dell'Italia, all'interno dei comitati operanti presso le istituzioni comunitarie, è stata di sostegno e di appoggio alla necessità di una politica comune, ma anche di difesa delle particolari caratteristiche del mercato turistico nazionale e mediterraneo in generale.

Allo stato, il Piano sta completando l'*iter* procedurale per essere adottato, presumibilmente, sotto la Presidenza portoghese.

L'azione della Presidenza italiana è stata determinante anche per quanto concerne la definizione del quadro giuridico di riferimento, vale a dire del titolo che abilita la Comunità ad adottare provvedimenti legislativi od amministrativi nel settore del turismo.

Il quesito posto dal senatore Baiardi deriva dalla constatazione che, com'è noto, nè i Trattati di Roma nè l'Atto unico menzionavano il turismo fra gli obiettivi comunitari.

Per il turismo soccorreva quindi il meccanismo dell'articolo 235 del Trattato stesso, meccanismo che consente l'ampliamento automatico delle competenze materiali originarie qualora, al fine di perseguire gli interessi generali, dovesse rivelarsi necessaria od opportuna l'attribuzione di ulteriori settori di competenza.

In tale ipotesi le decisioni vanno assunte all'unanimità e, comunque, in assenza di un sistema organico di obiettivi che giustifichino la diponibilità di una consistente linea di bilancio *ad hoc*.

Allo scopo di dotare la Comunità di una base giuridica più efficace e di uno stanziamento di bilancio adeguato alle reali esigenze di sviluppo del mercato turistico europeo, la Presidenza italiana si è fatta carico di sottoporre alla Conferenza intergovernativa per la revisione dei Trattati la proposta di inserire il turismo tra le competenze esplicite comunitarie, nel più rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà.

La bozza di articolato, presentata dal Ministro ai Ministri del turismo della CEE riuniti a Milano il 29 novembre 1990, è stata illustrata al Parlamento europeo ottenendo l'assenso della Commissione X del Parlamento stesso nonchè del Comitato economico e sociale ed il pieno appoggio dei paesi comunitari a più alta vocazione turistica.

L'Italia ha quindi formalizzato, in data 20 febbraio 1991, presso la Conferenza intergovernativa sull'unione politica, la richiesta di inserire nei Trattati un articolo concernente il turismo. Al fine di poter raccogliere il consenso delle altre delegazioni, il Ministro, in data 12 aprile 1991, inviava ai Ministri del turismo dei paesi maggiormente interessati alla proposta ed al Commissario al turismo, Cardoso y Cuna, una nota intesa a sollecitare nell'ambito della Conferenza l'appoggio alla proposta.

I lavori della Conferenza, svoltisi sotto la Presidenza lussemburghese, terminarono con un documento interlocutorio nel quale venivano menzionate «misure in materia di turismo». Da parte italiana non si è mancato, anche in quella occasione, di richiedere l'inserzione di un apposito capitolo sul turismo, pur registrando al riguardo forti resistenze da parte, soprattutto, dei paesi del Centro Nord.

La Presidenza olandese, da parte sua, non ha certo favorito il processo avviato dalla Presidenza italiana, opponendo anzi una ferma opposizione all'ampliamento delle competenze comunitarie e sopprimendo i capitoli dedicati all'energia, al turismo, alla tutela dei consumatori ed alla protezione civile.

Ma dal vertice di Maastricht il nuovo quadro normativo comunitario è uscito con prospettive più confortanti, anche se assolutamente non soddisfacenti; la nuova versione dell'articolo 3 del Trattato, che ha allargato di fatto le competenze comunitarie, ha previsto generiche «misure» anche nel campo del turismo. In una dichiarazione a verbale, la Conferenza intergovernativa ha precisato poi che «la questione dell'introduzione nel Trattato del turismo sarà esaminata sulla base di un rapporto che la Commissione sottoporrà al Consiglio al più tardi nel 1996».

Ciò richiede pertanto un rinnovato impegno, da parte degli Stati membri nei quali il turismo rappresenta una delle poste attive della bilancia valutaria, per sostenere con rinnovata progettualità l'azione che la Commissione promuoverà da qui al 1996. L'impegno del Ministero del turismo e dello spettacolo si tradurrà da un lato in una maggiore sensibilizzazione nei confronti delle regioni e province autonome perchè adeguino la rispettiva legislazione ai princìpi ed alle regole comunitarie al fine di pervenire al traguardo del 1993 con un tessuto normativo in linea con il mercato interno; dall'altro, si assicurerà un maggior ricorso alle opportunità offerte dai programmi comunitari (che verranno divulgati capillarmente e tempestivamente), specialmente in termini di utilizzo delle risorse. Occorre, però, che le regioni forniscano un appoggio maggiore che per il passato mediante la possibilità di far ricorso ai fondi del Fondo di rotazione del Ministero del tesoro per assicurare la quota parte del finanziamento nazionale ai progetti cofinanziati. Infatti, è solo dando concreta dimostrazione della validità delle iniziative comunitarie che si potrà con successo avvalorare la tesi della necessità di inserire il turismo fra le politiche d'interesse comunitario.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
MURATORE

(6 marzo 1992)

CAPPELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che, con recente provvedimento, si è aumentato, da 10 a 40 mila lire, il costo della cosiddetta «carta d'argento» e nel contempo si è portata la validità della carta stessa da tre anni ad un anno e si sono ridotte, dal 30 al 20 per cento, le agevolazioni sul costo dei biglietti ferroviari per gli anziani in possesso della carta;

che tale decisione è in netto contrasto con le conclusioni unanimi cui pervenne la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere il proprio atteggiamento in materia di

agevolazioni ferroviarie per gli anziani, revocando il decreto di approvazione delle proposte delle Ferrovie dello Stato, accogliendo, in tal modo, le giuste proteste di una categoria di cittadini che tanto peso ha nella nostra società civile.

(4-07278)

(16 novembre 1991)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato fa presente che la manovra tariffaria è stata influenzata, oltre che dalle necessità di politica economico-finanziaria, anche dalle esigenze di aumento dei prezzi.

In particolar modo è stata tenuta presente l'incidenza sul tasso inflattivo dei prezzi ferroviari che, congiuntamente ad altri parametri, sono presi a base per la rilevazione dell'incremento mensile del costo della vita.

L'ente fa poi presente che la politica commerciale in ambito ferroviario deve essere rivolta a criteri di recupero di economicità, in conformità con quanto stabilito dal contratto di programma siglato il 23 gennaio 1991.

Poichè la manovra tariffaria non consente di per sè di raggiungere gli obiettivi, in termini di traffico e di ricavi, posti da tale accordo, l'ente rileva che è emersa l'esigenza di accompagnare detta manovra tariffaria con un'azione generalizzata di revisione delle offerte commerciali tendente a realizzare la riduzione delle percentuali di sconto o l'abolizione di quelle offerte ritenute non più rispondenti alle esigenze della clientela.

Per quanto, in particolare, riguarda la «carta d'argento» le Ferrovie dello Stato fanno presente che le misure adottate, oltre ad essere in linea con i criteri di economicità sopra evidenziati, mirano ad allineare tale offerta a quelle analoghe previste da altre reti europee, anche in vista dell'approssimarsi del 1° gennaio 1993.

Le ferrovie francesi prevedono, infatti, la «Carte vermeille» che costa 30.000 lire ed è valida un anno, mentre la Germania prevede la «Senioren Pass» che ha un prezzo ancora più elevato.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(13 marzo 1992)

CARLOTTO. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* - Premesso:

che la stampa periodica specializzata di categoria e, in particolare, la rivista «Terra e vita» (n. 29 del 1991) hanno dato ampio risalto al contenzioso in corso tra CEE e USA per il «gluten feed»;

che, in particolare, risulta che il «gluten feed» importato dall'America in Olanda non corrisponde sempre alle tabelle dell'autorità di dogana essendo state introdotte, in tale prodotto, percentuali di variazione tra il 10 e il 40 per cento di altre sostanze (panelli di germe di mais, granella spezzata ed altre ancora);

che ciò danneggia i produttori di mais europei e, di conseguenza, la rispettiva Confederazione europea di tali produttori ha richiesto alla Commissione competente che si proceda all'urgente nuova revisione della definizione di «corn gluten feed» per ottenere l'esclusione di aggiunte di prodotti che non derivino direttamente dal processo di estrazione dell'amido;

che appare necessario far chiarezza sul problema ed informare di conseguenza l'opinione pubblica sull'esito degli interventi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo stiano seguendo l'evolversi della questione, di quale entità si tratti e quali rimedi si intenda adottare per evitare il fenomeno della concorrenza sleale nella formulazione dei mangimi e, di conseguenza, nei costi di produzione per i nostri allevamenti.

(4-06814)

(31 luglio 1991)

RISPOSTA. - Il «corn gluten feed» viene classificato, per l'importazione dagli USA nella Comunità europea, nella voce doganale 23.03, che prevede l'esenzione daziaria.

Tale prodotto risulta peraltro essere stato additivato con altre sostanze, quali panelli di germi di mais, granella spezzata, che rientrerebbero invece nella voce doganale 23.09, per la quale è previsto un regime di prelievo.

Da parte americana si è ritenuto che la riclassificazione doganale, operata unilateralmente dalla Comunità, rappresentasse un deconsolidamento degli impegni assunti fin dal 1967 in sede GATT, che avrebbe dovuto pertanto dar luogo alla concessione di adeguate compensazioni.

Poichè gli Stati Uniti avevano attivato sulla questione anche la procedura prevista dal GATT per la risoluzione delle controversie ed avevano minacciato l'adozione di contromisure di ritorsione, la Comunità ha cercato di pervenire ad una soluzione di compromesso accettabile per entrambe le parti.

È stato pertanto concluso un accordo con gli Stati Uniti a termini del quale, per poter essere classificate nella voce doganale che prevede l'esenzione tariffaria, il glutine di mais deve presentare un tenore di sostanze grasse non superiore al 4,5 per cento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

(6 marzo 1992)

CORRENTI, LEONARDI, PAGANI Maurizio. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere:

se sia a conoscenza dell'insediamento di una discarica per rifiuti tossici in Barengo (Novara);

se risulti:

che codesta discarica è stata autorizzata dalla giunta regionale del Piemonte anzichè dalla provincia di Novara, competente *ex lege*;

che l'area in cui sorge la discarica non è ricompresa nel piano dei servizi deliberato dalla regione Piemonte;

che l'insediamento non è stato preceduto da uno studio di valutazione d'impatto ambientale;

che la discarica insiste su un'area boschiva e sottoposta a vincolo idrologico; parte dell'area è altresì di elevato interesse archeologico;

se, risultando quanto sopra detto, il Ministro non intenda inibire l'insediamento della discarica, siccome largamente pregiudizievole dell'ambiente.

(4-07032)

(16 ottobre 1991)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica che il 23 novembre 1991 è stato effettuato un sopralluogo presso il comune di Barengo da parte del Nucleo operativo ecologico (NOE), da cui è emerso quanto segue:

1) la discarica in oggetto è stata autorizzata dalla giunta regionale con deliberazione n. 46-38869 del 3 luglio 1990.

L'autorizzazione si riferisce a «rifiuti speciali» ed esclude in particolare «i rifiuti contenenti metalli di cui all'allegato A/1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, in concentrazioni superiori alle rispettive CL»: sebbene con tale esclusione la regione ha probabilmente inteso escludere i «rifiuti tossici e nocivi», si ritiene che la formulazione adottata non offra sufficienti garanzie per detta esclusione;

2) le prescrizioni definite nella delibera di autorizzazione appaiono generiche e non sufficienti a tutelare la situazione idrogeologica del sito e dei corsi d'acqua limitrofi;

3) quanto alla tutela da un punto di vista archeologico, si fa presente che la soprintendenza archeologica, con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 21 dicembre 1990, ha posto il vincolo di inedificabilità e non variazione del profilo altimetrico ai sensi della legge n. 1089 del 1939, in particolare sui seguenti mappali catastali, interessati dalla realizzazione della discarica: nn. 99, 105, 106, 110 del foglio 27 del NCT;

4) in merito all'adeguatezza dell'impianto, non avendo a disposizione il progetto ed i relativi elaborati approvati, non è possibile esprimere considerazioni.

Il servizio valutazione d'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente ha provveduto pertanto a richiedere alla regione, il 27 dicembre 1991, chiarimenti ed adeguate garanzie di controllo circa l'esclusione dei rifiuti tossici e nocivi negli stessi atti autorizzativi, o in apposite integrazioni, e circa le necessarie modifiche della delibera autorizzativa del 3 luglio 1990 a seguito del vincolo posto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(27 febbraio 1992)

FABBRI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere se ritenga coerente con le disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210, che sanciscono criteri direttivi per l'organizzazione del servizio anche attraverso strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate, il provvedimento del 19 ottobre 1989 del Direttore generale dell'ente Ferrovie con il quale sono state costituite, nel compartimento di Bologna, cinque unità di produzione come centri interfunzionali decentrati sul territorio ma, contrariamente allo spirito e alla lettera della legge n. 210 del 1985, solo due di queste unità (Ravenna e Rimini) sono state decentrate sul territorio, essendo le altre tre accentrate a Bologna e operanti al di fuori del territorio sul quale sono chiamate ad operare.

Per sapere, inoltre, quali provvedimenti intenda adottare in particolare per realizzare le condizioni volute dalla legge per l'unità di produzione Bologna-Piacenza, competente per il tratto di linea Piacenza-Samoggia e Salsomaggiore Terme-Fidenza che attualmente ha sede a Bologna.

La collocazione di queste unità contrasta con l'obiettivo di creare microstrutture decentrate sul territorio, in grado di gestire in modo integrato le attività operative presenti nel territorio nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità gestionale e produttività.

La scelta ubicativa dell'unità di produzione Bologna-Piacenza a Bologna, inoltre, penalizza ingiustificatamente una delle linee più congestionate, dove sono inserite anche stazioni di diramazione, che necessita di un polo di riferimento direzionale *in loco* per rispondere, con tempestività ed efficienza, alle necessità di servizio.

Per sapere, infine, se non ritenga conveniente, per l'economicità e funzionalità dell'unità di produzione, disporre l'ubicazione a Parma dove, tra l'altro, esiste la possibilità fisica e logistica di sistemazione degli uffici nei locali resi liberi del poliambulatorio delle Ferrovie dello Stato.

(4-07215)

(8 novembre 1991)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che, in ossequio al disposto dell'articolo 20 della legge 17 maggio 1985, n. 210, i propri organismi si articolano in strutture centrali (funzioni e divisioni, cui competono, rispettivamente, la definizione delle strategie e delle politiche generali dell'ente e la puntualizzazione delle scelte e degli obiettivi di settore) e in strutture compartimentali (direzioni compartimentali) cui competono l'attuazione degli indirizzi strategici ed operativi delle Ferrovie dello Stato ed i rapporti con gli enti locali. Queste seconde, quindi, sono le strutture decentrate sul territorio per eccellenza e, a loro volta, per gli aspetti puramente operativi relativi all'espletamento in concreto del servizio ferroviario, sono articolate in strutture ulteriormente decentrate nel territorio (officine, stazioni, tronchi, eccetera).

Le unità di produzione, essendo organismi con funzioni essenzialmente tecnico-amministrative, non necessariamente debbono essere decentrate sul territorio, ma ben possono essere ubicate nella stessa sede del compartimento, che resta già di per sè una struttura territorialmente decentrata.

L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere, altresì, che l'ufficio produzione del compartimento di Bologna preposto alle attività di esercizio del compartimento si articola su dieci unità di produzione, di cui tre compartimentali e sette territoriali. Di queste ultime sono state decentrate soltanto Ravenna e Rimini.

La prima (Ravenna) fu istituita assieme ad altre quattro, opportunamente dislocate sulla rete nazionale, a titolo sperimentale, prima dell'attuale assetto dell'ufficio produzione e fu ubicata a Ravenna in quanto nella sua giurisdizione ricadevano linee non facenti capo a Bologna; la seconda di Rimini fu ubicata in quest'ultima località per ragioni di opportunità, date le particolari caratteristiche di questo impianto, specie durante il periodo estivo, nonchè per la rilevanza assunta dalla città come sede di convegni nazionali ed internazionali che vedono spesso coinvolte le Ferrovie dello Stato.

Tutte le altre unità sono state ubicate a Bologna per facilitare i frequenti contatti necessari con la direzione compartimentale, l'ufficio produzione e le unità a *staff* e favorire in tal modo il lavoro di *équipe* in un momento, come l'attuale, di grande cambiamento gestionale e organizzativo che rende quindi necessario massimizzare ogni opportunità di comunicazione interna. In quest'ottica anche l'unità della linea Piacenza-Lavino è stata ubicata a Bologna. Analoga sorte è stata prevista per due reparti esercizio di linea (già reparti movimento) che avevano sedi decentrate, mentre sono rimaste invariate le sedi dei reparti manutenzione.

L'ente Ferrovie dello Stato, nel ribadire che l'ubicazione della sede di una unità per le peculiari attività che essa svolge (come già detto di natura tecnico-amministrativa) è ininfluente ai fini della sua operatività, fa, infine, presente che nella linea Bologna-Piacenza esistono ben cinque stazioni di diramazione (Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena) di pari importanza, le cui linee diramative non appartengono al compartimento di Bologna.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(13 marzo 1992)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro dei trasporti.* – Considerato:

che da statistiche elaborate si rileva che il 76 per cento degli incidenti aerei verificatisi negli ultimi 30 anni sono dovuti a cause addebitabili al fattore umano, mentre l'11 per cento vengono connessi a ragioni tecniche e il 13 per cento a condizioni ambientali;

che il maggior numero degli incidenti accade in fase di avvicinamento all'aeroporto o in fase di atterraggio;

tenuto conto che in questi ultimi anni l'aumento considerevole del traffico aereo ha radicalmente cambiato l'esigenza per i piloti di poter comunicare tra gli aerei in volo e i centri di controllo per il grave rischio dell'affollamento in transito;

rilevato che i centri di controllo del traffico, che oggi possono essere considerati appena sufficienti, richiederebbero di essere miglio-

rati come strumenti con sistemi di collegamento e di informazione su schermo oltre che a voce e come gestione e addestramento degli operatori,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intenda adottare per migliorare la sicurezza del volo e ridurre l'incidenza degli eventi gravi connessi ad errori di comunicazione soprattutto al momento di incanalarsi nel giusto rientro dell'aereo verso la pista (come succede a Roma e Milano) quando il pilota deve attendere le istruzioni trasmesse dalla torre di controllo, momento che è diventato il più insidioso a causa dei troppi aerei in circolazione.

(4-05601)

(22 novembre 1991)

RISPOSTA. – L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale fa sapere che con la realizzazione del programma di ammodernamento e potenziamento dei servizi ATS per il triennio 1991-93 verranno sicuramente a concretizzarsi quelle condizioni che consentiranno il potenziamento delle capacità del sistema del controllo del traffico aereo, in una ottica complessiva di rispetto e di piena compatibilità con i criteri della pianificazione europea.

L'Azienda fa rilevare che in ordine all'esigenza di migliorare i sistemi di comunicazione tra aerei in volo e centri di controllo, nell'ambito del programma suaccennato, assumono notevole rilevanza gli interventi per l'ammodernamento e le bonifiche dei sistemi di comunicazione terra/bordo/terra per i quattro centri di controllo d'area (Roma, Milano, Padova, Brindisi) e per gli aeroporti con sviluppo di interconnessioni *data-exchange*, per l'ammodernamento e potenziamento degli impianti, degli apparati e delle reti telefoniche, telegrafiche e trasmissione-dati per i collegamenti tra gli enti operativi, per l'adeguamento del Centro nazionale di rilancio ICAO, per la realizzazione di nuovi ponti radio, nonchè gli interventi per l'aggiornamento ed il rinnovo di radio-assistenze per l'avvicinamento e l'atterraggio strumentale e di precisione (ILS) e di radioassistenze per la radionavigazione in rotta e terminale (VOR, DME, NDB).

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(13 marzo 1992)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che i piloti dell'Aviazione generale oltre che ai problemi della stabilità del posto di lavoro sono principalmente interessati a quelli della sicurezza del volo e delle procedure, della persistente carenza di adeguate, complete ed organiche normative per tutelare la figura e l'attività professionale;

considerato che è in continuo aumento il traffico aereo sia su Roma che sugli altri aeroporti nazionali e che l'illuminazione delle piste di atterraggio, nella maggior parte dei casi, non è conforme alle norme ICAO,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda prendere per elaborare dei piani operativi per la realizzazione di programmi di importanza strategica che definiscano obiettivi specifici riguardanti la sicurezza del volo, il coordinamento di tutte le iniziative di automazione in ANAV, le procedure radar, il progetto della meteorologia automatizzata, alla luce della avvenuta modernizzazione e del livello di professionalità degli operatori dei centri di assistenza al volo.

(4-06172)

(10 aprile 1991)

RISPOSTA. - L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) fa sapere che, per quanto concerne l'illuminazione delle piste di atterraggio, a fronte di contratti di manutenzione, conduzione e gestione con ditte specializzate e con i controlli in volo effettuati dai velivoli dell'area radiomisure viene assicurata la operatività delle luci di pista e rullaggio, dei sentieri luminosi di avvicinamento, delle luci ostacoli, eccetera (luci aeroportuali) e delle cabine elettriche associate a tutti i sistemi in questione, e secondo gli standard ICAO, sui seguenti aeroporti di propria competenza: Alghero, Bari, Bologna, Catania, Falconara, Firenze, Forlì, Genova, Grottaglie, Lamezia, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Ronchi dei Legionari, Lampedusa e Crotone (Parma e Perugia dal 10 maggio 1991).

Sugli aeroporti di Urbe, Albenga, Bolzano, Foggia, Padova, Rieti, Salerno, Torino Aeritalia, Venezia Lido, Verona, Boscomantico, in relazione all'orario di apertura che è solo diurno, non ci sono aiuti luminosi.

Sugli aeroporti di Pantelleria, Cagliari Elmas e Pisa la proprietà dei sistemi in questione è rimasta all'Aeronautica militare.

Sugli aeroporti di Fiumicino, Linate, Malpensa, Torino Caselle, Venezia Tessera e Bergamo Orio, la proprietà dei sistemi in questione è rimasta alle rispettive società di gestione.

Gli impiani aiuti visivi di competenza dell'Azienda rispondono perfettamente sia per quanto riguarda i diagrammi di emissione luminosa sui piani azimutale e zenitale, sia per quanto riguarda il colore della luce emessa, che per il posizionamento planimetrico alle normative ICAO attinenti (Annesso 14 e Manuale degli aeroporti).

Gli impianti in questione, ammodernati in gran parte dalla Direzione generale aviazione civile con gli interventi della legge n. 825 del 1973, sono stati sottoposti, prima della loro messa in esercizio, dalla citata direzione a collaudi tecnico-operativi effettuati da commissioni ministeriali costituite da tecnici del settore che ne hanno certificato l'agibilità e la piena rispondenza alle normative ICAO.

La citata Direzione generale ne ha poi nel tempo verificata l'efficienza anche attraverso accertamenti in volo affidati ad organizzazioni esterne.

L'AAAVTAG gestisce tali sistemi a partire dal 1985, ed ha attivato numerosi interventi (in buona parte già realizzati ed in parte in corso) soprattutto rivolti al potenziamento delle centrali elettriche ed alla sostituzione di circuiti di alimentazione. Altri interventi sono in programma nell'ambito delle disponibilità finanziarie, ora rese complessi-

vamente sufficienti con la legge n. 385 del 1990. Tra i suddetti interventi va segnalato il programma per ammodernare ulteriormente i sistemi, automatizzando sia la regolazione di intensità delle luci di pista sia la monitorizzazione delle avarie dei singoli fuochi o dei circuiti di alimentazione: un prototipo è stato realizzato sull'aeroporto di Bologna ed è in fase di osservazione sperimentale per la successiva estensione agli aeroporti di competenza aziendale.

Per quanto riguarda il coordinamento di tutte le iniziative di automazione ANAV, l'Azienda fa rilevare che sin dal 1983 è stata effettuata una precisa e motivata scelta per la dotazione di due sistemi di automazione: un sistema per l'automazione gestionale/amministrativa ed un sistema da dedicare all'automazione cosiddetta operativa, e ciò in base alla considerazione che un sistema per l'automazione operativa, per evidenti ragioni di sicurezza, deve lavorare in tempi reali, avere un'affidabilità assoluta (nei limiti tecnologicamente possibili) ed una disponibilità senza soluzioni di continuità, caratteristiche che invece non sono indispensabili per un sistema automatizzato gestionale amministrativo.

L'*hardware* dei due sistemi è ovviamente diverso proprio per le loro differenti caratteristiche, e lo sviluppo di ciascuno dei due avviene in modo indipendente ma non autonomo.

Laddove si riscontra l'opportunità di utilizzare le risorse di un sistema a beneficio dell'altro vengono messe in atto tutte le necessarie misure attraverso il continuo diretto coordinamento che sussiste tra i responsabili o facendo ricorso, quando necessario, alle normali procedure di coordinamento previste dalla normativa vigente.

In particolare per l'automazione gestionale/amministrativa è stato progettato e realizzato un sistema (SIA), il quale ha subìto uno sviluppo graduale in rapporto alle sempre crescenti e mutevoli esigenze.

Per l'automazione operativa l'Azienda inizialmente si è basata sul sistema ereditato dall'Aeronautica militare (ATCAS-AISAS), che negli anni ha subìto un progressivo ammodernamento ed un ampliamento in rapporto alle esigenze operative. Circa quest'ultimo aspetto, viene anche precisato che i programmi di sviluppo predisposti dall'Azienda sono in perfetta armonia e conformità con i piani ed i programmi di sviluppo dell'automazione operativa concordati nelle sedi internazionali a livello mondiale e soprattutto europeo (ICAO-ECAC-Eurocontrol). In tale quadro l'Azienda è parte attiva, anche con responsabilità gestionali, nel progetto relativo alla realizzazione di unità centralizzata per la gestione dei flussi e nel progetto di armonizzazione ed integrazione dei sistemi ATC europei (ambedue in corso di attuazione da parte di Eurocontrol su mandato dei Ministri dei trasporti dell'ECAC) nei quali «l'automazione operativa» svolge un ruolo fondamentale.

Per quanto concerne le procedure radar, l'Azienda fa presente che il controllo del traffico aereo in Italia si basa in larghissima percentuale sull'uso del radar a vari livelli di impiego sia militare che civile.

Il servizio radar in Italia ha raggiunto un elevato *standard* di efficienza e conseguentemente il livello di sicurezza è più che soddisfacente e non ha dato mai adito a situazioni critiche, pur avendo dovuto talvolta sopportare, come del resto è naturale per tutto ciò che è

tecnologia, alcuni inconvenienti che ne hanno, temporaneamente, condizionato l'attività.

Tale servizio radar, in Italia, viene fornito basandosi su normative e procedure approvate nelle sedi internazionali e che sono specificatamente l'Annesso 11 ed il Documento 4444 dell'ICAO («International civil aviation organization»), che sono state recepite nell'organizzazione del Servizio nazionale e che sono contenute nei seguenti documenti editi dal Servizio informazioni aeronautiche emanato dall'AAAVTAG:

AIP Italia RAC1-21 «Servizio radar». Procedure di carattere generale;

AIP Italia RCA 4. Procedure particolari relative a singoli enti presso i quali è fornito il servizio radar (le 4ACC e gli APP radarizzati: Torino-Genova-Bologna-Venezia-Napoli-Palermo) e riportate di norma anche nelle IPI locali;

NOTAM, avvisi ai naviganti con i quali vengono comunicate eventuali variazioni alle procedure pubblicate.

L'Azienda inoltre ha provveduto, ai sensi dell'articolo 3, lettera *r*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981, all'emanazione di «Norme e procedure operative per i servizi del traffico aereo» (Manuale operativo ATS) tra le quali, alla parte decima, vi sono le norme e procedure per l'«impiego del radar nei servizi del traffico aereo».

Per quanto riguarda il progetto della meteorologia automatizzata, l'Azienda premette che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981, è responsabile solo del servizio meteorologico aeroportuale, che è una componente tributaria del servizio meteorologico nazionale rimasto nella competenza dell'Aeronautica militare. Il servizio gestito dall'Azienda deve provvedere all'osservazione ed al rilevamento dei fenomeni meteo sugli aeroporti (vento, pressione atmosferica, visibilità, quantità e tipo delle nubi, eventi meteo particolari) ed alla loro diffusione agli utenti (piloti e società di navigazione aerea) mediante i cosiddetti bollettini e le previsioni locali, nonchè alla trasmissione dei dati rilevati al servizio meteorologico nazionale dell'Aeronautica militare. Per accordi con quest'ultima, l'Azienda provvede anche ad un servizio di previsione locale limitatamente agli aeroporti da essa gestiti.

All'atto del passaggio di competenza dall'Aeronautica militare all'Azienda, il servizio meteorologico aeroportuale era svolto con sistemi e procedure completamente manuali, che richiedevano l'impiego di oltre 850 persone.

Nella situazione di grave difficoltà iniziale di ottenere la quantità di personale per gestire i tre servizi aeroportuali (AISL, TLC, MET) l'Azienda, facendo una precisa scelta, ha impostato sin dal 1984 un programma di professionalizzazione di tutto il personale impiegato e da impiegarsi in tali servizi allo scopo di ottenere operatori utilizzabili indifferentemente in tutte e tre le specialità, con evidenti vantaggi sul piano dell'economicità e della razionalizzazione dei servizi in questione.

Contestualmente, nel quadro della razionalizzazione organizzativa di tali servizi, è stata effettuata l'automatizzazione, l'osservazione, la

rilevazione e la distribuzione delle informazioni meteorologiche. Di qui il progetto cosiddetto «Automazione meteo aeroportuale».

Trattandosi di una profonda innovazione, della quale, peraltro, si avevano scarsissimi, se non nulli, esempi anche all'estero, il progetto ha dovuto subire integrazioni per quanto riguarda le opere infrastrutturali nonchè aggiustamenti del *software*, resisi necessari sulla base delle esperienze che venivano a maturarsi nella fase di messa in linea operativa, e delle indicazioni dei responsabili dell'Aeronautica militare del servizio meteorologico nazionale.

L'Azienda ha installato sugli aeroporti appresso indicati un sistema automatizzato di rilevamento, acquisizione, elaborazione e trasmissione dati meteo: Alghero, Bari, Bologna, Catania, Falconara, Firenze, Fiumicino, Forlì, Rieti, Genova, Lamezia, Linate, Malpensa, Napoli, Olbia, Bergamo, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Ronchi, Torino Caselle, Venezia Tessera, Urbe, Bolzano, Lampedusa.

Nel triennio 1991-1993 è prevista l'installazione di analoghi sistemi su altri aeroporti minori.

Al momento operano a regime i sistemi degli aeroporti di Bolzano, Fiumicino, Forlì, Pescara, Reggio Calabria, Lametia, Bari, Ronchi, Catania ed Olbia.

Nei rimanenti aeroporti per tali sistemi, pur essendo già installati e funzionanti, sono in corso le necessarie verifiche operative, per avere la certezza piena della loro funzionalità, ed organizzative riferite soprattutto alla completa familiarizzazione del personale con le nuove tecnologie e procedure.

In quanto alla professionalità del personale impiegato in tale servizio, l'Azienda ha svolto un poderoso programma di professionalizzazione nel minor tempo possibile dando al personale una preparazione tale da mettere in grado gli operatori di fornire il servizio, sia con il metodo «manuale», sia avvalendosi del sistema automatico.

Il personale inviato agli specifici corsi è stato tratto, per la grandissima maggioranza, da esperti di assistenza al volo che già possedevano una nuova base professionale aeronautica; a questi sono stati aggiunti alcuni elementi provenienti da altre specializzazioni, ma sempre dotati di una base professionale aeronautica.

I programmi dei corsi sono stati predisposti sulla base delle raccomandazioni e degli *standard* dell'Annesso 3 - ICAO, opportunamente calibrati in rapporto alle specifiche esigenze nazionali e tenendo conto della preparazione base di cui erano in possesso i candidati.

In ogni caso, l'assunzione reale del servizio è stata graduata nel tempo, con l'attiva collaborazione dell'Aeronautica militare, onde avere la certezza di gestione assolutamente affidabile, mentre l'utilizzazione del nuovo sistema è ormai completata sostanzialmente, in termini e condizioni perfettamente in linea con le raccomandazioni internazionali.

L'Azienda, infine, fa rilevare che ha sempre tenuto presente l'esigenza di garantire la massima rispondenza del servizio a criteri di sicurezza in tutte le attività sopra indicate.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(13 marzo 1992)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* – Premesso che l'agricoltura siciliana rimane ancora uno dei settori portanti dello sviluppo economico e sociale dell'isola e quindi non può essere trascurata nè penalizzata;

considerato:

che, a causa delle ricorrenti e gravi avversità atmosferiche, gli agricoltori subiscono elevati danni economici, e quindi tale settore produttivo ha assoluto bisogno di essere sostenuto;

che per tale motivo le manifestazioni di protesta di queste settimane – promosse dalle associazioni di categoria interessate – sono sacrosante perchè servono a far prendere coscienza della grave situazione in cui versa l'agricoltura italiana e delle difficoltà economiche di quanti ancora si dedicano con coraggio e sacrificio alla coltivazione agricola,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere presso i competenti organi della CEE volti ad evitare un'ulteriore penalizzazione dell'agricoltura siciliana a fronte dello strapotere di altri Stati europei che tutelano i propri prodotti a danno dei nostri che, seppure pregiati, rimangono senza sostegno o addirittura vengono boicottati.

(4-07480)

(28 dicembre 1991)

RISPOSTA. – La posizione italiana in sede comunitaria è sempre stata caratterizzata da una forte sensibilità per l'agricoltura del Mezzogiorno, e per quella siciliana in particolare.

Si rammentano a tale proposito la politica di tutela del settore del grano duro da sempre perseguita, le provvidenze in favore dell'agrumicoltura e la difesa, in ambito FEOGA, della zootecnia dell'Italia in sede di omologazione dei conti relativi al premio alle lattifere.

Per quanto riguarda le prospettive della agricoltura, in relazione ai programmi di riforma della PAC (Politica agricola comune), si ritiene utile sottolineare la ferma posizione, espressa anche nel *memorandum* italiano presentato in proposito, a salvaguardia delle economie agricole del Mediterraneo e delle aree sfavorite, ed in particolare la richiesta di adattamenti *ad hoc*, a favore delle stesse zone, delle misure restrittive e/o penalizzanti previste per l'intera Comunità nei settori del latte, della carne bovina, della carne ovina ed in quello dei cereali.

Nell'ambito delle iniziative assunte dal nostro paese rientrano, infine, la decisa posizione nei confronti della massima gradualità

nell'applicazione della riforma della PAC, a tutela delle regioni ed aziende svantaggiate, così come la formale richiesta di una regolamentazione specifica comunitaria per la definizione e tutela delle produzioni di qualità, regolamentazione che ha trovato e trova tuttora una forte resistenza da parte dei paesi nordici.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

(6 marzo 1992)

FERRARA Pietro. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* - Premesso che riguardo al «problema del vino» nel nostro paese accadono episodi scandalosi di sofisticazioni e di criminali attentati alla salute pubblica;

considerato:

che da sempre il nostro paese si è opposto all'introduzione della pratica dello zuccheraggio dei mosti e dei vini, mentre sempre più frequentemente si tende ad infrangere la legislazione vigente e una seria tradizione nazionale con l'introduzione di pratiche di zuccheraggio;

che tale pratica rischia di indebolire ulteriormente la già difficile situazione della vitivinicoltura del Mezzogiorno e delle isole, notoriamente produttori di mosti e vini da taglio destinati ad arricchire quelli più deboli delle altre regioni dell'Italia,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per esercitare un controllo più appropriato sui vini nel nostro paese, per la salvaguardia della salute e della vita degli italiani e per la difesa dell'economia di intere regioni della nostra penisola.

(4-07606)

(23 gennaio 1992)

RISPOSTA. - Questo Ministero concorda pienamente sulla necessità, sottolineata dall'interrogante, che l'Italia mantenga la propria posizione contraria all'introduzione della pratica dello zuccheraggio dei mosti e dei vini. Soltanto tale divieto, infatti, consente di evitare che vi sia interesse ad estendere l'attività vitivinicola in zone non vocate, e di mantenere in tal modo le peculiarità territoriali e tradizionali del vino quale prodotto derivante esclusivamente dalla fermentazione dell'uva.

Ciò premesso, per quanto concerne i controlli si rammenta che l'Ispettorato repressione frodi, oltre ad esercitare l'ordinaria attività di vigilanza, si avvale dell'azione di speciali unità operative (Nuclei operativi centrali) che effettuano per tutto il territorio nazionale interventi mirati di carattere straordinario ed integrativo, particolarmente intensificato nel periodo vendemmiale per arginare i fenomeni di sofisticazioni e per garantire il regolare svolgimento di pratiche enologiche, quali l'arricchimento, che si prestano facilmente ad illecite manipolazioni.

Per quanto riguarda, in particolare, il fenomeno dell'impiego di saccarosio nella vinificazione, l'Ispettorato stesso è all'avanguardia nella ricerca analitica applicata al settore. Si è infatti da tempo provveduto a dotare i laboratori di analisi degli uffici repressioni frodi di San Michele all'Adige (Trento), Roma, Bologna e Palermo delle apparecchiature necessarie per l'applicazione del metodo Martin basato sulla risonanza magnetica nucleare, attraverso il quale è possibile risalire all'origine botanica dell'alcool contenuto nel vino.

In tal modo si è realizzata, sull'intero territorio nazionale, una rete di laboratori in grado di controllare tutta la produzione vinicola e di garantire la corretta attivazione delle pratiche di arricchimento dei vini, nonchè di combattere più efficacemente le sofisticazioni realizzate con l'impiego di saccarosio.

Si precisa altresì che nel corso del 1992 verrà sviluppata una azione di controllo nello specifico settore dei vini presenti nel mercato nazionale, nel quadro di una serie di azioni promosse da questo Ministero e dirette alla verifica della qualità dei prodotti alimentari immessi al consumo diretto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

(6 marzo 1992)

FIOCCHI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che le aziende agricole emiliano-romagnole rappresentano una componente di grande vitalità nel quadro dell'agricoltura italiana e che i danni subìti per avversità atmosferiche nell'annata agraria 1988-1989 le hanno poste in una ingiusta condizione di inferiorità rispetto a zone più fortunate;

che la regione Emilia-Romagna ha regolarmente documentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un importo pari a 13 miliardi di lire in base all'articolo 8 della legge n. 198 del 1985 riguardante il concorso agli interessi maturati sui prestiti erogati per la riparazione dei danni subìti,

l'interrogante chiede di conoscere se e quando si intenda erogare i fondi dovuti o per lo meno sottoscrivere una impegnativa di assegnazione dei suddetti, al fine di risolvere tale urgente problema.

(4-07303)

(26 novembre 1991)

RISPOSTA. - Questo Ministero, in accoglimento dei rendiconti di spesa attinenti agli interventi di cui all'articolo 8 della legge n. 198 del 1985, presentati dalla regione Emilia-Romagna nel corso del 1991, ha già provveduto a rimborsare alla regione stessa l'importo di 5.000 milioni di lire, con il secondo prelevamento dell'anno 1991 dal Fondo di solidarietà nazionale e conseguente riparto tra le regioni.

Con il primo prelevamento e riparto del 1992, di cui alla proposta ministeriale in data 31 gennaio 1992, attualmente all'esame della

Conferenza Stato-regioni, è stata prevista, tra l'altro, l'assegnazione alla regione stessa di 8.000 milioni di lire, a saldo dei fabbisogni di spesa rendicontati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

(6 marzo 1992)

GAMBINO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che le piogge alluvionali del 20-24 dicembre 1990 che si sono avute in Sicilia hanno investito particolarmente il territorio della Piana di Licata (Agrigento);

che sono state colpite e distrutte le colture a pieno campo e le strutture in serra (tipo *tunnel*);

che l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, attraverso i suoi tecnici, ha effettuato i sopralluoghi per la individuazione dell'area investita, la valutazione e la stima degli ingenti danni ed ha già presentato apposita relazione all'assessorato regionale all'agricoltura;

che le organizzazioni professionali di categoria hanno svolto iniziative e manifestazioni investendo nella richiesta di denuncia e di risarcimento dei gravi danni subìti l'amministrazione comunale di Licata, il Consorzio del Salso inferiore, la regione siciliana,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di dichiarare lo stato di evento calamitoso per i territori suddetti colpiti dalle forti piogge alluvionali, così come previsto dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e di approntare il necessario decreto di delimitazione delle aree interessate allo scopo di indennizzare i proprietari delle aziende agricole, singole o associate, colpite da questi eventi calamitosi.

(4-05813)

(22 gennaio 1991)

RISPOSTA. - Per la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole che si trovano in gravi difficoltà a seguito di eccezionali eventi meteorici o calamità naturali che nel corso dell'annata agraria abbiano inciso negativamente sulle produzioni o abbiano danneggiato le strutture agricole, è possibile, come è noto, attivare, su richiesta motivata della regione competente, le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 590 del 1981 e successive modificazioni.

Per quanto concerne l'evento segnalato dall'interrogante, è pervenuta al Ministero la proposta di intervento da parte della regione Sicilia.

Dall'istruttoria tecnica effettuata da parte del Ministero non sono emerse peraltro condizioni di danno e di estensione territoriale tali da

giustificare l'emissione del decreto di declaratoria, ai fini dell'applicazione degli interventi recati dalla citata normativa sul Fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

(6 marzo 1992)

LOPS, PETRARA. - *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* - Premesso:

che la Ferrotranviaria spa, oltre a gestire il trasporto su rotaia nella zona a nord di Bari, esercita in affidamento precario il servizio di trasporto su gomma nelle zone dell'*hinterland* e del nord barese;

che in particolare la suddetta società svolge le corse principali sul percorso Bari - Bitonto - Terlizzi - Ruvo di Puglia - Corato - Andria - Barletta e Bari - Modugno - Bitonto - Modugno (limitatamente agli studenti pendolari);

che assicura, inoltre, il trasporto di centinaia di lavoratori occupati nella zona industriale di Bari;

che la Ferrotranviaria ha deciso di non effettuare più il predetto servizio a partire dalla data del 1° gennaio 1990 e di licenziare circa 120 dipendenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative si intendano assumere nei confronti della giunta regionale pugliese per indurla a revocare la decisione della Ferrotranviaria, salvaguardando così gli interessi degli utenti, in particolare dei lavoratori che non saprebbero come raggiungere la zona industriale di Bari ed evitando il licenziamento dei 120 dipendenti;

se la regione Puglia abbia avviato opportuni contatti con il Ministero dei trasporti per verificare, in alternativa, la praticabilità dell'ipotesi di affidare i servizi automobilistici dalla ferrotranvia allo stesso Ministero tenendo presente che i suddetti servizi sono sostitutivi di quelli su rotaie.

(4-04246)

(19 dicembre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali.

Pur ritenendo che le questioni sollevate con l'interrogazione alla quale si risponde possano ormai ritenersi superate, si indicano comunque i provvedimenti che nel frattempo sono stati adottati a riguardo.

Da parte dell'Amministrazione dei trasporti, previo assenso della regione Puglia, è stata autorizzata l'incorporazione di alcune corse automobilistiche esercitate dalla società Ferrotranviaria nel programma di esercizio ferroviario, tra cui la Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo di Puglia-Corato-Andria-Barletta, con oneri a carico dell'esercizio medesimo, con decorrenza 27 settembre 1990.

Per quanto concerne le rimanenti autocorse esercitate dalla società precitata su concessione regionale, tra cui la Bari-Modugno-Bitonto-Modugno, la regione ha provveduto ad una semplice rimodulazione delle corse effettuate.

Tali interventi sono stati assunti al fine anche di scongiurare i paventati licenziamenti, che non risulta infatti siano stati adottati.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(13 marzo 1992)

MANCIA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per conoscere:

quali siano i motivi per cui, a circa un anno dall'entrata in vigore, non ha ancora trovato applicazione l'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in materia di scorte di riserva di prodotti petroliferi;

se non ritenga di rendere note le motivazioni per cui non si è ancora proceduto ad assicurare la distribuzione geografica delle scorte di prodotti in modo da garantirne l'utilizzo immediato nei luoghi di maggior consumo, come richiesto in maniera inequivocabile dallo stesso articolo 19 della legge sopra menzionata;

se non ritenga che ricada sul proprio Dicastero una gravissima responsabilità nel tollerare la perdurante situazione di copertura dell'obbligo di scorta di riserva del paese, con giacenze in massima parte in greggio, dislocate presso le raffinerie italiane, situate preminentemente nelle isole, consentendo di identificare le scorte obbligatorie con le giacenze operative. Tale criterio di localizzazione è in contrasto con i princìpi istitutivi della scorta di riserva, ribaditi in maniera perentoria dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

infine, se non ritenga di disporre un'immediata indagine sulle raffinerie italiane, in particolare sull'impianto di lavorazione situato nell'area di Cagliari, per verificare i quantitativi di prodotti tenuti di scorta a fronte di obblighi propri e di quelli di terzi, per rimuovere lo stato di grave difficoltà in cui può trovarsi il nostro paese in situazioni di crisi che possono essere determinate da difficoltà di trasporto, da stati di agitazione delle maestranze, da incidenti, nonchè da conflittualità determinatesi tra i paesi produttori o nei paesi confinanti con l'Italia.

(4-07231)

(12 novembre 1991)

RISPOSTA. – Con decreto ministeriale, in data 4 marzo 1992, sono state definite le «Prime norme attuative dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente la disciplina delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi».

Il provvedimento dispone l'attuazione delle linee di indirizzo previste dal citato articolo 19 introducendo criteri per una più omogenea distribuzione sul territorio dei prodotti destinati a scorta e per una loro gestione più economica.

È altresì disciplinata, secondo la direttiva CEE n. 414 del 20 dicembre 1968, la possibilità di convertire in greggio quota parte dell'obbligo di scorta nella misura massima rispettivamente del 40 per cento per prodotti di categoria A e B (benzine e gasoli) e del 50 per cento per prodotti di categoria C (oli combustibili).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

(17 marzo 1992)

MODUGNO, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS. - *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che non ha avuto esito l'interrogazione a risposta scritta 4-10246 del 12 dicembre 1988, nè la successiva 4-17704 del 16 gennaio 1990, presentate alla Camera dei deputati ed inerenti la morte del signor Mario Panci, avvenuta il 27 novembre 1988 presso l'ospedale Fatebenefratelli (Isola Tiberina) di Roma, a causa di un gravissimo stato settico da peritonite post-intervento chirurgico del 22 novembre 1988;

che per tale decesso il figlio del defunto, signor Antonio Panci, rivolgendosi all'autorità giudiziaria, promuoveva denuncia per omicidio colposo nei confronti dei chirurghi Giuseppe Cucchiara e Ernesto Maria Caliento e richiedeva tempestivamente al magistrato inquirente il sequestro della cartella clinica originale;

che, nonostante una iniziale incriminazione per il reato di omicidio colposo a carico dei chirurghi di cui sopra, l'allora giudice istruttore dottor Catenacci non emetteva le comunicazioni giudiziarie richieste dal pubblico ministero dottor Martellino, il quale ricominciava un procedimento *ex novo* nei confronti dei detti chirurghi, vanificando i precedenti accertamenti di polizia giudiziaria indispensabili all'accertamento della verità per l'imputazione del reato;

che l'attuale *iter* procedurale, secondo il nuovo rito, sta proseguendo con incontrastate operazioni peritali consentite dal giudice per le indagini preliminari dottor Pacioni, nonostante siano inficiate macroscopicamente da nullità, sia per la ostacolata partecipazione alle dette operazioni dei consulenti di parte, sia per inattendibilità della cartella clinica, essendo stato tale atto pubblico oggetto di ulteriore denuncia dal signor Panci per falso;

che l'autorità giudiziaria, pur dovendo accertare la veridicità della denuncia per falso in atto pubblico ed omissione di certificato di diagnosi di entrata in terapia intensiva, stante l'incontrovertibile prova documentale, sta procedendo a tentativi di archiviazione;

che i citati chirurghi non sono stati ancora allontanati cautelativamente dall'attività ospedaliera anche in conseguenza del fatto che l'ex assessore alla sanità del comune di Roma De Bartolo, l'ex assessore alla sanità della regione Lazio Ziantoni ed il sindaco Carraro hanno disatteso le richieste di inchiesta rispettivamente dei consiglieri Guerra, Mastrantoni e De Luca,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali tempestivi interventi i Ministri interrogati intendano adottare per porre fine a simili esempi di inciviltà operati da amministratori della cosa pubblica;

se il Ministro della sanità non ritenga di promuovere l'allontanamento dall'attività ospedaliera dei chirurghi Cucchiara e Caliento;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di verificare che la difesa, quale diritto inviolabile, sia regolata dagli organi giurisdizionali nel rispetto delle leggi.

(4-05291)

(25 settembre 1990)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

Di seguito alla nota interlocutoria, sull'atto parlamentare summenzionato, in data 28 marzo 1991, si è ora in grado di rispondere ad esso alla luce degli elementi di valutazione al fine pervenuti dalla competente regione Lazio attraverso quel commissariato del Governo.

Risulta, al riguardo, che sulla vicenda la regione Lazio ha disposto a suo tempo un'indagine amministrativa a cura di tre funzionari del settore ispettivo dell'assessorato alla sanità, igiene ed ambiente.

Dagli accertamenti condotti da tali ispettori ed, in particolare, dai colloqui da essi avuti con i vari responsabili del presidio ospedaliero «Fatebenefratelli» di Roma (Isola Tiberina) e dalla documentazione acquisita deve desumersi quanto segue.

Il paziente Mario Panci risulta operato, come da programma preventivamente stabilito, nelle prime ore della mattina del 22 novembre 1988 presso la divisione di chirurgia generale di detto presidio dai chirurghi dottor Ernesto Maria Caliento (1° aiuto) e dottor Carlo Magliocca (assistente), con l'assistenza dell'anestesista dottor Antonio Ciaccio (aiuto).

Nella stessa giornata, il primario chirurgico del reparto, professor Giuseppe Cucchiara, d'altra parte, faceva ingresso in ospedale soltanto alle ore 11,48, dopo aver preso parte ad una riunione dei docenti della scuola di specializzazione in chirurgia generale dell'Università di «Tor Vergata», convenzionata per l'attività clinica con lo stesso presidio.

Dopo la morte del paziente, sopraggiunta alle ore 20,15 del 27 novembre successivo, il dottor Celleno, aiuto di rianimazione, chiedeva il riscontro autoptico sulla salma, che veniva autorizzato l'indomani dalla direzione sanitaria.

Nello stesso tempo interveniva il figlio del paziente defunto, signor Antonio Panci, che chiedeva per iscritto la presenza di un proprio medico di fiducia all'autopsia del padre.

Subito dopo, alle ore 14,35 dello stesso giorno, giungeva in ospedale un'ordinanza telegrafica con cui il sostituto procuratore della Repubblica di turno, dottor Martellino, disponeva il sequestro della salma, con suo trasferimento all'istituto di medicina legale dell'Università di Roma, e chiedeva la trasmissione della relativa cartella clinica ospedaliera.

È poi risultato che l'intervento del magistrato dottor Martellino era stato determinato da un esposto-denuncia del signor Antonio Panci, figlio del paziente deceduto, che ne aveva fatto risalire il decesso a presumibile causa di negligenza o imperizia dei sanitari operanti.

Indipendentemente dai risvolti penali così assunti dalla vicenda, gli ispettori della regione hanno avuto modo di constatare come la direzione sanitaria dell'ospedale avesse ugualmente provveduto ad effettuare, presso la divisione di chirurgia generale interessata, un'accurata inchiesta, diretta ad accertare ogni eventuale manchevolezza di carattere professionale o tecnico-organizzativo.

Dalle conseguenti dichiarazioni in tal senso rese dalla direzione sanitaria ai predetti ispettori della regione, suffragate dai dati documentali come pure dagli elementi comunque desumibili dai colloqui avuti con il personale investito dalla vicenda, non risulta emersa alcuna manchevolezza professionale od organizzativa, laddove gli indispensabili fattori assistenziali, costituiti dalla presenza medica, dall'assistenza infermieristica e dai supporti tecnologici di diagnosi e cura, sarebbero stati riscontrati adeguati e di qualità.

Dal Ministero di grazia e giustizia si è appreso che lo stesso sostituto procuratore della Repubblica inquirente, dottor Martellino, fin dal 29 novembre 1988 aveva conferito l'incarico di eseguire la relativa autopsia ai professori Carella Prada Ozrem ed Antonio Paolini, ponendo loro i dettagliati quesiti di rito.

Lo stesso magistrato, il 12 dicembre successivo, incaricava di indagare sul caso i carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria di Roma, intimando in pari dati all'ospedale «Fatebenefratelli» di far acquisire alla procura della Repubblica, in originale, l'intera documentazione tecnico-sanitaria relativa al decesso del paziente Mario Panci.

Peraltro, dalla relazione di perizia medico-legale successivamente depositata presso la procura della Repubblica di Roma da detto collegio peritale, deve desumersi come la perizia abbia accertato che l'evento letale va ricondotto a «processo peritonitico da perforazione di diverticolo colico intraepiploico» e non può configurare «presupposti di censurabilità professionale, nè sotto l'aspetto clinico-diagnostico, nè sotto quello segnatamente chirurgico».

Il signor Antonio Panci, figlio del paziente defunto, quale soggetto «denunciante» risulta aver chiesto ed ottenuto – ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura penale – l'autorizzazione ad acquisire copia di detta relazione medico-legale, chiedendo, altresì, un termine per poter depositare delle note integrative ed una relazione «di parte».

È stato comunicato, altresì, che, sulla base di tali conclusioni del collegio peritale e delle parallele valutazioni tratte dal «rapporto» inviato dai carabinieri del nucelo di polizia giudiziaria di Roma al termine delle indagini espletate sulla vicenda, il procedimento n. 1363/90 B - P.M. «riguardante la morte di Mario Panci» è stato archiviato in data 8 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari, su conforme richiesta del pubblico ministero.

Le cennate risultanze dell'inchiesta amministrativa interna a suo tempo disposta avevano, infine, sconsigliato all'amministrazione dell'ospedale - a quanto si è appreso - e tanto più nelle more dell'avviato procedimento penale, l'adozione di qualsiasi provvedimento o intervento ancorchè di carattere meramente cautelativo.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(2 marzo 1992)

MONTRESORI. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso:

che l'Ente concerti «Marialisa De Carolis» di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, rischia un procedimento di liquidazione a causa delle difficoltà finanziarie derivanti essenzialmente dal non poter più introitare un contributo regionale di 630 milioni per rilievi della Corte dei conti e dall'accumularsi degli interessi passivi per i ritardi con cui sono stati sempre erogati gli altri contributi e finanziamenti;

che, di conseguenza, la città di Sassari verrebbe a perdere il prestigioso riconoscimento di «Teatro di tradizione» con grave pregiudizio sul piano culturale, storico ed economico;

che è già stata avviata, d'intesa con il comune di Sassari, la modifica statutaria per la pubblicizzazione dell'Ente,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi il Ministro possa effettuare per evitare la liquidazione dell'Ente concerti di Sassari ed in particolare se non ritenga necessaria, nei limiti che riterrà opportuni, l'erogazione di un contributo straordinario non finalizzato all'attività ma al ripiano delle passività esistenti, non causate certamente da insufficienze della gestione dell'Ente stesso.

(4-07022)

(16 ottobre 1991)

RISPOSTA. - Si osserva, preliminarmente, che l'Ente concerti «Marialisa De Carolis» è stato sempre destinatario, *ex lege* 14 agosto 1987, n. 800, di sovvenzioni da parte di questo Ministero, ammontanti per gli anni 1988 e 1989, rispettivamente, a lire 1.015.000.000 e lire 1.105.000.000, liquidate, per la quota dell'80 per cento all'inizio dei rispettivi esercizi finanziari. La residua quota del 20 per cento è stata liquidata tempestivamente a presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione consuntiva sull'attività effettuata e sovvenzionata.

Per quanto concerne gli anni 1990 e 1991 nessuna sovvenzione risulta concessa da parte di questa amministrazione per espressa rinuncia dell'interessato.

D'altra pate la vigente normativa non contempla la possibilità di interventi finalizzati al ripiano delle passività dell'Ente.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
REBULLA

(4 marzo 1992)

PERUGINI. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per conoscere:

lo stato di attuazione degli appalti relativi alle opere idriche finanziate con le prime tre annualità della legge n. 64 del 1986;

in particolare, se l'appalto delle suddette opere sia avvenuto per la regione Calabria che deve utilizzare un finanziamento di oltre 120 miliardi.

Nel caso siano scaduti i termini stabiliti dalla legge, si chiede di sapere se rimanga valida la destinazione oppure se tale somma non potrà essere più utilizzata dalla regione Calabria.

(4-05848)

(5 febbraio 1991)

RISPOSTA. - Si fa presente che la questione sollevata, relativa ai ritardi verificatisi nell'espletamento delle procedure di consegna dei lavori e di affidamento degli incarichi per opere e studi inclusi nei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, riguarda non solo la regione Calabria ma anche altre regioni meridionali.

In proposito si ricorda che la delibera CIPE del 29 marzo 1990 dispone, al punto 4.2, che per gli interventi inclusi nei piani annuali, ove la stipula della convenzione non venga effettuata entro 120 giorni dalla trasmissione del relativo schema da parte dell'Agenzia per il Mezzogiorno al soggetto attuatore e qualora quest'ultimo non abbia giustificato le cause di forza maggiore che hanno determinato il ritardo, lo stanziamento accordato si intende revocato.

Per quanto riguarda la regione Calabria, con il 1° e il 2° annuale di attuazione risultano stipulate 24 convenzioni per un importo complessivo di lire 275.404 milioni per il finanziameno di opere di cui all'azione organica 4 («Razionalizzazione e sviluppo della riserva idrica ad uso civile, industriale e agricolo»). Soltanto due di tali convenzioni, relative ad interventi di irrigazione per un importo di lire 77.453 milioni sono state attivate. Inoltre, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, i fondi relativi a 7 opere relative a convenzioni scaturenti dal 2° piano annuale per un totale di lire 19.700 milioni sono stati trasferiti al fondo della Protezione civile per il conseguente utilizzo.

Quanto alle restanti convenzioni sin qui inattuate è in corso l'esame per stabilire se i relativi ritardi siano dovuti, a meno, a fatti indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, restando ineso che solo nel caso di dimostrata inerzia addebitabile a quest'ultimo si farà luogo alla proposta al CIPE affinchè vengano revocati i relativi stanzia-

menti, con conseguente riprogrammazione, d'intesa con il comitato dei rappresentati delle regioni meridionali, delle risorse così recuperate.

Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
MANNINO

(20 marzo 1992)

PETRARA, LOPS, IANNONE, CARDINALE, MONTINARO. - *Al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* - Premesso:

che l'assessore all'urbanistica della regione Puglia ha annunciato che sono circa 200 i comuni a non avere i piani regolatori in regola e per i quali sono scattate le diffide ad adempiervi, pena la nomina di commissari *ad acta;*

che pesanti sono le responsabilità del governo regionale, in quanto esso ha attivato negli anni passati i poteri sostitutivi solo in alcuni comuni, come Gravina di Puglia (Bari), Vieste (Foggia), Mattinata (Foggia), Castellana Grotte (Bari), eccetera, mentre ha lasciato incancrenire i problemi urbanistici nella stragrande maggioranza dei comuni come Andria, Bari, Foggia, eccetera;

che gli stessi commissari *ad acta*, laddove risultino essere stati a suo tempo istituiti, pur avendo adottato i piani regolatori generali da oltre un anno, li hanno lasciati giacere nei cassetti, senza che si sia ancora completata la definitiva approvazione;

che, nel frattempo, da parte delle amministrazioni locali si continua a fare scempio del territorio anche con il concorso dell'ufficio urbanistico regionale, attraverso il ricorso sistematico alle deroghe e alle varianti, autorizzando in alcuni casi addirittura gli insediamenti inquinanti, come è avvenuto per una maxiconigliera nel comune di Gravina di Puglia;

che responsabile del caos urbanistico in Puglia è innanzitutto la regione, che tarda a dotarsi degli strumenti di sua competenza, come l'approvazione del piano paesistico, l'approvazione dei tre sistemi di sviluppo territoriale - quello della Capitanata, quello dell'area metropolitana barese e quello jonico-salentino - nonchè il piano per lo smaltimento dei rifiuti, adducendo a pretesto le carenze d'organico e di attrezzature e la grave situazione debitoria;

che continuano a rimanere bloccati i programmi edilizi in molti comuni per l'assenza di una ordinata programmazione del territorio, al punto da dover registrare residui per oltre 700 miliardi nel settore della casa, mentre esplode in maniera drammatica il bisogno di nuovi alloggi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative si intendano adottare con urgenza per porre fine ad una situazione scandalosa creatasi in Puglia a seguito della mancata attuazione delle norme urbanistiche delegate con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

quali interventi si ritengano più opportuni e idonei per impedire che da parte dell'ufficio urbanistico regionale si autorizzino deroghe agli strumenti urbanistici, soprattutto quando queste si riferiscono ad insediamenti inquinanti come nel caso del comune di Gravina di Puglia.

(4-05719)

(17 dicembre 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si riferisce che con decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1977 la materia urbanistica è stata trasferita, non delegata, alle regioni.

La regione Puglia ha disciplinato l'intera materia con legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, recante «Tutela ed uso del territorio», sulla base della quale viene portata avanti la pianificazione territoriale e urbanistica sia a livello regionale sia a livello comunale.

Numerosi sono gli strumenti di pianificazione territoriale che la regione ha già redatto o ha in corso di definizione, primo fra tutti il piano paesistico *ex lege* n. 431 del 1985 e che la Puglia ha redatto in attuazione della propria legge regionale quale Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio e i beni ambientali.

Per quanto riguarda la strumentazione urbanistica, la regione in questi anni è intervenuta con autorità presso tutti i comuni carenti di validi piani regolatori al fine di consentire la redazione e adozione degli strumenti urbanistici necessari per un corretto uso del territorio.

In riferimento a quanto sopra, sono stati nominati commissari *ad acta* presso i comuni inadempienti, malgrado le diffide rivolte dalla giunta regionale, e nei quali la situazione urbanistica si presenta particolarmente grave e delicata; in particolare, presso i comuni delle Isole Tremiti, di Gravina di Puglia, Putignano, Foggia, Mattinata, Turi. La situazione di altri comuni è alla attenta valutazione della giunta regionale e anche per questi si provvederà alla nomina di commissari *ad acta* qualora non provvederanno tempestivamente ad adottare i richiesti piani regolatori.

Per quanto riguarda la lamentata concessione di deroghe agli strumenti urbanistici, è da precisare che l'istituto della deroga è espressamente previsto dalla normativa statale e regionale vigente e allo stesso può farsi ricorso, con esplicita autorizzazione della giunta regionale, soltanto a seguito di apposita deliberazione del consiglio comunale; la deroga, inoltre, è ammessa soltanto se prevista dalle norme dello strumento urbanistico vigente e non comporta modificazione alla destinazione urbanistica dell'area relativa.

Nello specifico non risulta che sia stata autorizzata una deroga al comune di Gravina di Puglia per l'insediamento di una attività inquinante con la realizzazione di una maxiconigliera.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(19 marzo 1992)

PETRARA, LOPS, IANNONE. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che, in occasione delle diverse calamità atmosferiche abbattutesi in alcuni comuni della provincia di Bari nel periodo 1987-90, sono stati emanati dalla regione Puglia i previsti decreti ai sensi della legge regionale n. 19 dell'11 aprile 1979, provvedendo in tal modo alla delimitazione delle aree territoriali danneggiate dalle avversità atmosferiche e alla determinazione delle provvidenze da applicarsi;

che i relativi decreti del Governo non comprendono tutti i comuni individuati dalla regione Puglia, in modo specifico: per l'anno 1987 sono stati inclusi solo i comuni di Corato, Ruvo e Spinazzola; per l'anno 1988 sono stati esclusi tutti i comuni per la mancata emanazione del decreto del Ministro dell'agricoltura; per l'anno 1989 i comuni esclusi riguardano quelli per i quali manca la segnalazione dei danni;

che nei comuni esclusi dai decreti non solo sono fortemente penalizzati i produttori agricoli in quanto perdono il diritto agli sgravi fiscali, all'accesso alle agevolazioni creditizie e alla dilazione dei pagamenti dei prestiti agrari, ma risultano del tutto inapplicabili le provvidenze legislative in favore dei braccianti agricoli in materia di prestazioni economiche e previdenziali;

che le avversità atmosferiche hanno dato un ulteriore colpo alle già fragili economie di comuni agricoli come Gravina, Andria, Spinazzola ed Altamura, esasperando ulteriormente le condizioni di vita di migliaia di braccianti e di produttori agricoli,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) le ragioni delle diverse valutazioni del Governo nell'emanare i decreti relativi alla delimitazione delle aree territoriali danneggiate dalle avversità atmosferiche in difformità alle aree individuate dai decreti della regione Puglia;

b) i provvedimenti che si intendano adottare a rettifica e ad integrazione di quelli in vigore;

c) le iniziative che si ritengano più utili per una più sollecita e corretta applicazione delle norme da parte delle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura.

(4-06209)

(17 aprile 1991)

RISPOSTA. - Le diverse determinazioni adottate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ordine alla emanazione del decreto di declaratoria dell'eccezionalità di eventi avversi, ai sensi della legge n. 590 del 1981 e succcessive modificazioni, e dalla regione Puglia, in

attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 1979, sono riconducibili ai diversi criteri previsti dalle due citate normative.

Ferma restando, infatti, la competenza della regione nella delimitazione delle aree danneggiate da avversità atmosferiche, sancita, come è noto, dalla suddetta legge n. 590 del 1981, occorre evidenziare che, mentre la legge regionale n. 19 del 1979 prevede, tra l'altro, la concessione di provvidenze contributive e creditizie a favore di operatori agricoli le cui aziende abbiano subìto, anche su un solo appezzamento, danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione lorda globale, la legge n. 590 del 1981 subordina la concessione delle medesime provvidenze all'accertamento di un danno, subìto dall'azienda nel suo complesso, di entità non inferiore al 35 per cento del valore della produzione lorda globale.

Per quanto riguarda le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella regione Puglia negli anni 1987-1989, si comunica che questo Ministero nel predetto periodo ha sempre accolto integralmente le richieste avanzate dalla regione, provvedendo anche ad assegnare alla stessa le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi a favore delle aziende agricole danneggiate.

Si aggiunge, peraltro, che la regione Puglia, dapprima con la legge n. 10 del 1989 e successivamente con la legge n. 24 del 1990, ha modificato la disciplina precedente, adeguandosi alla normativa nazionale; pertanto è attualmente possibile la concessione delle provvidenze solo entro i limiti delle assegnazioni statali attribuite alla regione in sede di riparto dei fondi a valere nel Fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

(6 marzo 1992)

POLLICE. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che, a realizzazione di una previsione di piano vecchia quasi di trenta anni, il comune di Roma intende costruire un autoporto nelle immediate vicinanze di quartieri residenziali molto popolosi;

che una simile ipotesi di insediamento, ideata in un contesto territoriale totalmente diverso, non solo non risponde più alle originarie previsioni di sviluppo ma anzi ora, a condizioni territoriali mutate, tipicamente abitative, rappresenta sicuramente un elemento di snaturamento delle funzioni in quelle zone ed un appesantimento insopportabile per i tre quartieri limitrofi (Serpentara, Vigne Nuove e Talenti), con un forte aggravio di traffico, di inquinamento acustico e dell'aria;

considerato:

che, come è noto, le condizioni ambientali e l'inquinamento sono essenziali per determinare la vivibilità e la qualità della vita di un insediamento abitativo, specie se di grandi dimensioni quali sono i quartieri interessati;

che la funzione ed il ruolo di un autoporto a così breve distanza dalle residenze sicuramente non potranno armonizzarsi con le condizioni indispensabili per la vivibilità dei quartieri in questione, ma anzi li soffocherebbero,

l'interrogante chiede di sapere:

se, nella definizione progettuale di detta opera e principalmente nella scelta della localizzazione dell'autoporto in questione nonchè delle connesse strade a scorrimento veloce, siano stati fatti studi per la valutazione del loro impatto ambientale a contesto territoriale attuale;

se siano stati rispettati tutti i parametri di valutazione dell'impatto ambientale così come recepiti dalla direttiva comunitaria in merito;

infine, se il Ministro dell'ambiente ritenga suo dovere interessarsi al caso dell'autoporto di Vigne Nuove ed in particolare intervenire per garantire la tutela dell'ambiente e della sua vivibilità anche nei quartieri romani.

(4-04855)

(5 giugno 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, da notizie avute dalle autorità locali si comunica che le aree interessate al progetto urbanistico presentato dalla società Porta di Roma sono state destinate a zona M2 (servizi privati) dal Piano regolare generale vigente.

Il progetto, in accordo con le destinazioni d'uso previste, prevede la realizzazione di un autoporto e centro merci con relative strutture di servizi terziari complementari (amministrativi, bancari, ricettivi, espositivi, culturali).

Il progetto presentato è, allo stato attuale, in corso di istruttoria ed è inserito nel 2° PPA all'articolo 17 dello stesso.

In considerazione del forte peso urbanistico della struttura prevista e delle numerose varianti in corso nel territorio interessato (penetrazione A1, asse interquartiere, area M1 deposito ATAC) e relative implicazioni nell'assetto urbanistico del settore, l'Ufficio speciale piano regolare ha in corso di studio la definizione di un piano urbanistico di riferimento che tende a risolvere la maglia viaria secondaria e le destinazioni di tutte le aree di risulta comprese tra la zona M2 in esame e l'insieme dei quartieri limitrofi già realizzati o in corso di realizzazione.

L'ulteriore *iter* del progetto dovrà essere preceduto da un esame da parte della commissione tecnica urbanistica nel quadro di riferimento sopra ricordato e contemporaneamente sotto il profilo dell'impatto ambientale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il progetto è stato integrato dalla società Porta di Roma con una analisi di compatibilità ambientale, i cui temi d'indagine riguardano la vegetazione, la flora, la fauna, il clima, la geologia, l'idrogeologia, il traffico, la viabilità, eccetera.

Le conclusioni di tale studio comportano vincoli ed indicazioni, di cui si dovrà tenere conto nell'ambito della progettazione esecutiva.

In tale seconda fase, quindi, saranno operate le scelte dirette alla protezione dell'ambiente circostante.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(19 marzo 1992)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che le banche italiane nell'amministrare i titoli dei risparmiatori (BOT, CCT, BTP, CTO, obbligazioni, eccetera) trattengono semestralmente importi variabili, da un minimo di lire 2.000 per milione fino ad un massimo di lire 400.000. Se invece i risparmiatori aderiscono al sistema Montetitoli tali importi si riducono rispettivamente fino a lire 1.500 per milione al semestre, massimo lire 200.000 (indipendentemente dall'importo dei titoli per singolo cliente);

che tali somme pretese ed addebitate vengono giustificate dalle banche con le spese per amministrare i suddetti titoli della clientela, verificarne le scadenze, accreditarne cedole e dividendi maturati sul conto della clientela;

che le banche, quindi, custodiscono ed amministrano per conto dei clienti quei titoli materialmente stampati dalle società emittenti;

che, mentre alcuni titoli vengono stampati, altri, come i BOT (Buoni ordinari del tesoro), non vengono stampati, ma nella maggior parte dei casi sono sostituiti da mere scritture contabili di dare-avere;

che le banche, dallo scorso mese di luglio, sembra su accordi in sede ABI (Associazione bancaria italiana), addebitano d'iniziativa alcune decine di migliaia di lire, minimo lire 20.000 semestrali, a fronte di diritti di custodia titoli, compresi i BOT,

si chiede di sapere:

1) se risponda al vero che le banche addebitano ai risparmiatori diritti di custodia titoli sui BOT;

2) se sia vero che il Tesoro non provvede a stampare i BOT se non in misura marginale;

3) se sia vero che nello scorso mese di agosto l'Associazione difesa utenti servizi bancari finanziari postali assicurativi (ADUSBEF) abbia inviato una lettera sull'argomento alla Banca d'Italia, ufficio di vigilanza, richiedendo una ispezione e calcolando in 600 miliardi annui l'illecito arricchimento delle banche;

4) se la Banca d'Italia abbia verificato o meno l'esistenza di questo comportamento illecito delle banche;

5) se risponda al vero che la Banca d'Italia ha accentrato in un'apposita sezione anche altri titoli quali BTP, CCT, CTO, al fine di sostituirne la stampa con scritture contabili;

6) se tale procedura risponda ai requisiti di sicurezza e certezza del diritto per i singoli acquirenti ed i legittimi possessori;

7) infine se il Tesoro, di concerto con la Banca d'Italia, non stia ideando qualche arcano marchingegno per arrivare ad allungare la vita media del debito pubblico per consolidarlo in una seconda fase.

(4-06893)

(20 settembre 1991)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che gli operatori partecipanti alle aste per la sottoscrizione dei BOT hanno facoltà di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, in luogo dei titoli assegnati, il rilascio di ricevute provvisorie che, nella quasi totalità dei casi, vengono immesse, su richiesta degli acquirenti, in «gestione centralizzata» presso la Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, su domanda degli operatori che vi abbiano interesse, rilasciano tempestivamente BOT richiesti in asta oppure provvedono, successivamente, al rilascio dei titoli stessi mediante conversione delle ricevute provvisorie.

Le commissioni applicate dalle aziende di credito per i diritti di custodia comprendono anche l'amministrazione dei titoli in questione i cui oneri per le banche (tenuta di evidenze contabili, invio di comunicazioni ed estratti conto) prescindono dalla materiale detenzione in deposito dei valori.

In proposito, va segnalato che l'Associazione bancaria italiana sta provvedendo ad una revisione dell'«Accordo interbancario per la pubblicità e la trasparenza delle condizioni praticate alla clientela», al fine di prevedere esplicitamente il riferimento alle condizioni soltanto per quanto concerne l'amministrazione, e non anche la custodia, quando i titoli, come nel caso dei BOT, non siano materialmente stampati.

Le aziende di credito dovranno, comunque, uniformarsi alle disposizioni emanate dalla nuova legge recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

La stampa dei titoli a medio e lungo termine, quali i CCT e i CTO, avviene per l'intero valore nominale del prestito. Peraltro, allo scopo di evitare inconvenienti tipici della circolazione di titoli al portatore (furti, smarrimenti, eccetera), è prevista al possibilità dell'inserimento dei titoli medesimi nella «gestione centralizzata» della Banca d'Italia.

Per i BTE è stata, invece, realizzata la «dematerializzazione», in quanto tali titoli si concretizzano in certificati globali, uno per ogni emissione, depositati dal Tesoro nella gestione della Banca d'Italia, senza possibilità di essere convertiti in titoli.

Per quanto concerne, poi, l'accentramento presso la Banca d'Italia degli altri titoli di Stato a medio e lungo termine ed i connessi requisiti di sicurezza e certezza del diritto per i singoli acquirenti, si precisa che la gestione collettiva dei valori mobiliari consistenti in azioni ed obbligazioni emesse da enti pubblici e privati è rimessa alla Monte Titoli spa, mentre i titoli di Stato sono custoditi esclusivamente dalla Banca d'Italia in «gestione centralizzata» presso le proprie dipendenze.

La menzionata «gestione centralizzata», avviata nel 1980, prevede la presenza fisica dei valori che sono rappresentati da titoli di rilevante

importo nominale per agevolarne la gestione; i titoli depositati sono di pertinenza della Banca d'Italia nonchè delle aziende di credito (nei cui conti sono ricompresi anche i valori di proprietà dei risparmiatori) e delle istituzioni finanziarie aderenti al sistema.

L'accentramento dei valori ha aumentato la funzionalità del mercato dei titoli pubblici ed ha agevolato il classamento dei prestiti emessi dallo Stato. Attualmente il 98 per cento del valore nominale di ogni nuovo prestito viene versato nei depositi centralizzati.

Nei depositi accentrati della Banca d'Italia i titoli, tutti fungibili, sono trasferiti tra i depositanti aderenti al sistema mediante scritturazioni contabili. Dall'utilizzo di tale gestione derivano rilevanti vantaggi per tutti i soggetti che operano sul mercato in quanto:

i risparmiatori, evitando il possesso diretto dei valori, sono garantiti dai rischi di furto, smarrimento e distruzione fortuita del titolo stesso;

la Banca d'Italia effettua con maggiore sicurezza le operazioni di mercato aperto, conseguendo così una più efficace azione di regolamentazione della liquidità;

il Tesoro beneficia della riduzione dei costi di stampa, in quanto immette nei depositi prevalentemente titoli di grosso taglio.

Si fa, altresì, presente che l'allungamento della scadenza media del debito pubblico è una finalità prioritaria del Tesoro il quale ha registrato un non trascurabile successo nel raggiungimento di tale obiettivo se si considera che, tra la fine del 1990 e il 30 settembre 1991, la durata media del debito è aumentata da due anni a sette mesi a due anni e undici mesi circa.

Si è raggiunto tale risultato mediante il collocamento di titoli a più lungo termine (BTP a 5-7-10 anni, CCT a 7 anni), indispensabile premessa per la riduzione del costo dell'indebitamento.

Si esclude, infine, qualsiasi forma di proroga forzosa del termine di rimborso dei titoli detenuti dagli investitori.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(2 marzo 1992)

SANESI. - *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il Piano regionale e il Piano intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuano Fosso Faeta (Lucca) come sito di discarica;

che la suddetta discarica dovrebbe accogliere sia cenere di cartiera che *pulper* di cartiera, come da recenti notizie stampa;

che studi geologici hanno evidenziato i pericoli di inquinamento dell'acqua che serve la popolazione della zona;

che il Ministero per i beni culturali e ambientali ha espresso parere negativo per la realizzazione di una discarica nella zona perchè causerebbe un'alterazione all'ambiente circostante,

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo se non ritengano opportuno provvedere alle verifiche necessarie ad appurare le garanzie di sicurezza effettive di questa localizzazione.

(4-03258)

(20 aprile 1989)

RISPOSTA. – Si comunica che da notizie avute dalle autorità locali è risultato che l'area di Fosso Faeta (Lucca) è stata inserita nel Piano regionale di smaltimento rifiuti di bacino nella situazione a regime, mentre per la fase transitoria è previsto l'utilizzo della località denominata Cava di Monte Niquila.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, per quanto di competenza con nota 17 aprile 1987, n. 1704, non ha dato l'autorizzazione al progetto deliberato dal comune di Lucca il 27 maggio 1986, n. 224, ai sensi del 1° comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'amministrazione provinciale di Lucca non ha ancora approvato il progetto di realizzazione della discarica di cui trattasi, ed ha assicurato che una sua eventuale approvazione terrà conto di tutte le prescrizioni e precauzioni legislative inerenti alla tutela delle acque.

L'ente territoriale succitato ha altresì precisato che, nel caso la discarica venga realizzata come impianto di bacino, l'approvazione del progetto stesso avverrà ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge n. 441 del 1987, previo parere della Conferenza regionale toscana per la verifica della compatibilità ambientale dell'impianto.

Si informa inoltre che la localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e delle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988, è di competenza delle amministrazioni regionali o provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinate, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestatamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette.

Si precisa infine che, ai sensi dell'articolo 1, punto 1), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, i progetti di discariche sono sottoposti alla procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, solo se trattano rifiuti tossici e nocivi.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(19 marzo 1992)

VISCONTI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la società «Magazzini generali di Solofra srl» è iscritta dal 2 maggio 1990 nel registro delle ditte della camera di commercio di Avellino al n. 104740, ma è tuttora priva della prescritta autorizzazione ministeriale;

che autocarri, destinati dalla Guardia di finanza di Napoli ai magazzini generali di Salerno, vengono dirottati, invece, ai predetti magazzini di Solofra, disattendendo l'apposito *carnet* TIR;

che a seguito di denunzia la camera di commercio di Avellino ha richiesto alla Guardia di finanza di Napoli e di Salerno di segnalare un eventuale esercizio abusivo di detta società, che dovrebbe risultare «inattiva»,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di fornire i risultati dell'indagine svolta dalla Guardia di finanza e, in caso di accertato esercizio abusivo della struttura, quali siano i provvedimenti presi.

(4-06491)

(18 giugno 1991)

RISPOSTA. - La società «Magazzini Generali di Solofra srl», con assemblea straordinaria del 17 giugno 1991, ha provveduto a modificare la propria denominazione in «Magazzini di Solofra srl».

Per quanto attiene all'attività esercitata dalla società in parola, si comunica che essa consiste nella gestione di un magazzino per la temporanea custodia di pelli e prodotti riguardanti la lavorazione delle stesse.

A tale attività la società è stata autorizzata dal compartimento doganale di Napoli, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Per quanto attiene, infine, all'inizio dell'attività della società, si comunica che essa risale all'8 marzo 1991, mentre la denuncia al Registro Ditte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino è stata presentata il 15 luglio 1991.

Si precisa ancora che, per la tardiva presentazione della precitata denuncia, la società ha già provveduto al pagamento della sanzione amministrativa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

(17 marzo 1992)

VISIBELLI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere quale seguito abbia avuto la verifica amministrativo-contabile effettuata alla USL BA/1 di Barletta, protrattasi dal 2 novembre 1989 al 13 dicembre 1989 e di cui alla relazione datata 17 febbraio 1990, ad opera del primo dirigente del Servizio ispettivo di finanza G. Aurigemma, che denuncia gravi episodi di malcostume amministrativo riscontrati nella suddetta USL.

(4-07347)

(4 dicembre 1991)

RISPOSTA. - Si fa presente che la relazione ispettiva, redatta a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata presso la USL

BA/1, è stata inviata con nota illustrativa n. S.I./5339/172811 del 4 ottobre 1990 alla regione Puglia e, per il tramite della regione stessa, alla USL interessata, per consentire un approfondito esame delle risultanze emerse dalla verifica stessa e per la trasmissione degli elementi giustificativi.

La relazione è stata, inoltre, inviata alla procura generale della Corte dei conti, al comune di Barletta, al Ministero della sanità ed al Dipartimento per la funzione pubblica per l'adozione, nell'ambito delle rispettive competenze, dei provvedimenti idonei a normalizzare la gestione della USL ispezionata, a recuperare le somme che dovessero risultare indebitamente erogate e ad accertare eventuali, connesse responsabilità.

Di recente, per il tramite della regione Puglia, sono stati sollecitati gli organi responsabili della USL ad inviare le notizie in ordine ai provvedimenti assunti per regolarizzare la gestione.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(2 marzo 1992)

ZANELLA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che in data 10 giugno 1991 il Ministro del lavoro, rispondendo ad una precedente interrogazione dello scrivente (4-06236 del 20 aprile 1991) informava essere in atto l'attenta analisi delle risultanze dell'indagine ispettiva, effettuata nel novembre 1990, presso il fondo di previdenza «G. Caccianiga» della Cassamarca (Treviso);

che pare confermato il fatto che tutti i componenti - o comunque parte rilevante di essi - della commissione amministratrice del fondo in parola siano in carica ben oltre la scadenza del loro mandato e non si sia proceduto ad alcun rinnovo malgrado formali ed informali richieste rivolte, in tal senso, alla presidenza del fondo «G. Caccianiga»;

considerato che risulta essersi tenuta, in data 18 aprile 1991, una riunione della commissione amministratrice sopracitata per la quale, pur in presenza di argomenti di grande importanza e rilevanza, paiono essere stati diramati inviti in modo «discrezionale» escludendo, in via pregiudiziale, almeno un componente della commissione stessa,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che codesto Ministero intende intraprendere per accertare, con urgenza, la veridicità delle notizie in suo possesso e, nel caso esse risultassero confermate, quali iniziative, altrettanto urgenti, intenda assumere per:

accertare il numero esatto ed i nominativi dei membri, in carica, della commissione amministratrice del fondo «G. Caccianiga»;

garantire a tutti i membri della commissione stessa il diritto-dovere di svolgere il loro mandato in conformità alle leggi vigenti;

insediare una gestione del fondo «G. Caccianiga» meno esposta agli umori, magari partitici, del momento ed in grado di evitare qualsiasi irregolarità gestionale.

(4-06730)

(18 luglio 1991)

RISPOSTA. – Si fa presente che, dall'esito dell'indagine ispettiva effettuata presso il fondo di previdenza «G. Caccianiga», non sono emerse irregolarità gestionali, ma è stata evidenziata la necessità che siano apportate modifiche alle norme statutarie del fondo per una revisione delle prestazioni garantite agli iscritti al fondo stesso.

Per quanto poi specificatamente evidenziato nell'interrogazione, si fa presente – con riserva di fornire quanto prima ulteriori e definitive notizie – che, in assenza di esplicite norme procedurali relative al rinnovo degli organi statutari del fondo, sono attualmente all'esame di questo Ministero gli adempimenti prioritari necessari per avviare le modifiche statutarie del fondo medesimo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

(7 marzo 1992)